

PROVINCIA DI VERCELLI

REP. N. 35584

**ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023,
CON UN SOLO OPERATORE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, PRONTO
INTERVENTO E SERVIZI DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA
RETE STRADALE PROVINCIALE, PER LA DURATA DI ANNI
QUATTRO.**

CIG A016028C98 – C.U.P. D86G23000240008

**IMPRESA ESECUTRICE: A.T.I. BERTINI S.r.l. – SO.D.I.S. S.r.l. –
IMPRESA SOGNO S.r.l.**

IMPORTO euro 17.829.920,00 oltre IVA

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

L'anno duemilaventiquattro, addì CINQUE del mese di MARZO in Vercelli tra:
- Ing. Marco Acerbo, domiciliato per la carica in Vercelli – Via San Cristoforo,
3, dispositivo di firma digitale rilasciato da Info Cert n. 7420130003947969,
valido sino al 14/07/2025, il quale interviene in rappresentanza della Provincia
di Vercelli (codice fiscale 80005210028), nella sua qualità di Dirigente
dell'Area Lavori Pubblici – Edilizia - Protezione Civile – Vigilanza Stradale –
Protezione e Prevenzione della Provincia di Vercelli (codice fiscale
80005210028), e stipula il presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.
267/2000 e in esecuzione del Decreto del Presidente n. 26 del 23/12/2022;
- Geom. Franco Gagino, nato [REDACTED] codice fiscale
[REDACTED], Procuratore Speciale della ditta BERTINI S.r.l.,
(munito di procura Rep. n. 96114 – raccolta n. 11951 del 24/09/2009 dott.

Massimo Cortese, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, allegata sub A) al presente atto, con sede legale in Alagna Valsesia (VC) – frazione Riva Valdobbia, Località Miniere n. 9 – codice fiscale e partita IVA 01906730021, capogruppo dell'associazione temporanea di imprese costituita con:

- SO.D.I.S. S.r.l. (mandante), con sede in Quarona (VC), Regione Gibellino - codice fiscale 00400730024 - partita IVA 02018700027;
- IMPRESA SOGNO S.r.l., con sede in Greggio (VC), Regione Lotti – codice fiscale 00466790011 – partita IVA 01383640024, costituita con atto, allegato al presente accordo quadro sub B), Rep n. 2945 – raccolta n. 2321 in data 19/01/2024 dott. Federico Cappiello, Notaio in Borgomanero;

Viste :

- la visura di Infocamere – registro Imprese in data 09/02/2024 relativa alla ditta BERTINI S.r.l.;
- la visura di Infocamere – registro Imprese in data 09/02/2024 relativa alla ditta SO.D.I.S. S.r.l.;
- la visura di Infocamere – registro Imprese in data 09/02/2024 relativa alla ditta IMPRESA SOGNO S.r.l.;

La partecipazione del raggruppamento temporaneo è così ripartita tra le parti:

- BERTINI S.r.l. con percentuale pari a 53,95%;
- SO.D.I.S. S.r.l. con percentuale pari a 24,70%;
- IMPRESA SOGNO S.r.l. con percentuale pari a 21,35%;

Premesso

che il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'art.

18, comma 1, del D.Lgs 36/2023;

che con decreto del Presidente della Provincia n. 98 in data 26/09/2023 è stato approvato il progetto esecutivo e lo schema di accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, pronto intervento e servizi di manutenzione invernale sulla rete stradale provinciale per anni quattro;

che con determinazione dirigenziale n. 915 del 27/09/2023 è stata indetta la relativa gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 1 dello stesso decreto, per un importo a base di gara di euro 18.800.000,00 oltre IVA;

- con determinazione dirigenziale n. 1085 del 09/11/2023, sono state approvate le risultanze di gara con l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, pronto intervento e servizi di manutenzione invernale sulla rete stradale provinciale per anni quattro, al raggruppamento temporaneo di imprese: BERTINI S.r.l. (capogruppo) SO.D.I.S. S.r.l. (mandante), IMPRESA SOGNO S.r.l. (mandante);

che il possesso dei requisiti generali e speciali dell'appaltatore è stato verificato positivamente, in data 03/11/2023 dal servizio Appalti e Contratti, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs 36/2023;

che il presente affidamento, così come indicato nella nota del RUP prot. 32877 del 13/11/2023 non rientra tra gli appalti di servizi di cui all'art. 17 bis del D.lgs 241/1997, come istituito dall'art. 4 del D.L. 124/2019 convertito nella Legge 157/2019:

che non si è proceduto alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione

definitiva in quanto presente un solo concorrente, dando atto che la presente stipula viene effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, commi 3 e 4 del D.Lgs. 36/2023;

che, il Servizio Appalti e Contratti in data 09/02/2024, tramite il ricorso al sistema FVOE, ha verificato con esito positivo il permanere dei requisiti generali e speciali;

che è stata effettuata dal servizio Appalti e Contratti, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94, 95, 96, 97, 98, del D.Lgs. 36/2023, dalla quale risulta che i certificati del Casellario Giudiziale relativi ai Sigg. Paolo Bertini, Franco Gagino, Giulio Picchianti, Nicola Guida, Carlo Maria Pagani, Philippe Bertini, Candido Antonini, Francesco Sogno Fortuna, Armando Sogno Fortuna, Elisa Sogno Fortuna, Rodolfo Sogno Fortuna, rilasciati in data 09/02/2024 sono nulli, mentre quelli dei Sigg. Roberto Bertini, Manuel Gambarini rilasciati in data 09/02/2024 non riportano provvedimenti ostativi alla stipula del contratto;

che il documento unico di regolarità contributiva, agli atti d'ufficio, verificato tramite banca dati dell'Inail, relativo alla ditta:

- BERTINI S.r.l. attesta la regolarità sino al 03/06/2024;
- SO.D.I.S. S.r.l. attesta la regolarità sino al 01/06/2024;
- IMPRESA SOGNO S.r.l. attesta la regolarità sino al 12/06/2024;

che le ditte BERTINI S.r.l., SO.D.I.S. S.r.l. – IMPRESA SOGNO S.r.l. risultano iscritte all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa "White List" della Prefettura di Vercelli, ai sensi della L. 190/2011 e ss.mm.ii, del DPCM 18/04/2013 e dell'art. 29 del D.L. 24/06/2014, n. 90 convertito in Legge

114/2014, con scadenza iscrizione rispettivamente al 03/08/2024 - 23/01/2025
– 17/02/2024 in fase di aggiornamento;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate si conviene e si stipula
quanto segue

- la stipulazione dell'Accordo Quadro, non essendo fonte di immediata obbligazione tra l'Amministrazione Provinciale e l'Aggiudicatario, giacché rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento degli appalti, demanda ai successivi Contratti Applicativi l'esecuzione e la conclusione dei lavori;
- l'appaltatore dichiara che il presente Accordo Quadro e tutti i documenti contrattuali a esso allegati, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto e l'oggetto delle prestazioni da eseguire;

Nell'ambito del presente documento contrattuale, verranno adottate le seguenti definizioni:

Accordo Quadro (Allegato I.1, art. 2 comma 1 lett. n e art. 59 del D.Lgs. 36/2023) è un accordo concluso tra Provincia di Vercelli - Stazione Appaltante (o Committente) - e uno o più operatori economici – Appaltatore - il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante il periodo indicato, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

Responsabile unico del progetto (RUP) indica, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, indica il soggetto, nominato dalla Stazione Appaltante al primo atto di avvio del procedimento pubblico, responsabile per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al

Codice (D.Lgs. 36/2023).

Appaltatore/Aggiudicatario indica l'operatore economico cui è stata aggiudicata la gara e che sottoscrive il presente Accordo.

Applicativo indica ciascun Contratto e/o Ordine Applicativo, emesso dalla Provincia di Vercelli, con il quale verranno commissionati i Lavori. Considerata la natura dell'Accordo Quadro, che fissa condizioni generali in via preventiva, detti Applicativi si intendono accettati dall'Appaltatore all'atto del loro ricevimento. È il contratto, non autonomo, il cui oggetto sarà determinato di volta in volta, in applicazione del contenuto prefissato nell'Accordo Quadro. Una volta stipulato l'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario avrà, quindi, l'obbligo di effettuare i lavori, previa stipula con la Stazione Appaltante di singoli contratti applicativi, con le caratteristiche, i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dal presente Schema di Accordo Quadro.

Consegna: indica il momento in cui è redatto il processo verbale con cui all'Appaltatore vengono consegnati - anche in parte - i Lavori oggetto del presente Accordo.

Corrispettivo: indica il corrispettivo per l'esecuzione dei Lavori oggetto dei singoli Contratti Applicativi.

Direttore dei Lavori: indica il soggetto, nominato dalla Provincia di Vercelli, con il compito di svolgere tutte le funzioni previste dalla normativa vigente a lui delegate dal Committente per l'esecuzione del presente Accordo;

Offerta: indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni della Lex Specialis, sulla base del quale è stato aggiudicato l'Accordo.

Referente dell'Appaltatore: indica il soggetto unico (anche in caso di RTI

aggiudicatario) designato dall'Appaltatore con il compito di rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il RUP e con il Direttore dei Lavori.

Subcontraente: indica ogni avente causa dell'Appaltatore con cui quest'ultimo stipula un Sub Contratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

L'accordo quadro segue le leggi, i regolamenti, le circolari, le prescrizioni e le istruzioni vigenti emanate dallo Stato, dalla Regione, Provincia, Anas, ANAC, CNR, U.N.I., C.E.I., A.S.L., ecc. circa i LL.PP., l'igiene, la sicurezza, la pulizia, la circolazione stradale, l'edilizia e quant'altro -nulla escluso- abbia riscontro diretto od indiretto con le attività ed i lavori oggetto del presente accordo.

Le normative suddette sono integrate dalle prescrizioni del presente Accordo Quadro.

L'Aggiudicatario, con la firma dell'Accordo Quadro, assume l'obbligo del rispetto di tali normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori e/o cottimisti e per quello dell'Amministrazione in visita ai cantieri per controlli e rilievi.

L'obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero in vigore durante lo svolgimento del presente contratto.

Trattandosi di un Accordo Quadro di lavori e servizi, con predominanza della quota dei lavori, nel presente documento quando viene indicato genericamente "lavori" sono, di norma, da intendersi compresi anche la quota parte dei servizi.

Analogamente, vista la predominanza della quota dei lavori, è indicato genericamente "Direttore dei Lavori" (o Direzione Lavori), intendendolo, nel caso di servizi, come "Direttore dell'esecuzione del contratto" (o Direttore

dell'esecuzione del servizio).

ART. 1 Oggetto del contratto e descrizione sommaria delle opere

Il presente Accordo Quadro, così come definito dall'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 ha per oggetto le condizioni alle quali l'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire quanto occorre per garantire Lavori e Servizi sulla rete stradale di competenza della Provincia di Vercelli, nel periodo di tempo in oggetto, e comunque con inizio dalla data di sottoscrizione del relativo contratto. La stazione appaltante, si riserva comunque, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023 di disporre la consegna e l'esecuzione dei lavori in via d'urgenza, nelle more della stipulazione del contratto di cui sopra.

Trattandosi di lavorazioni al momento non definibili nella loro quantità ed ubicazione, esse vengono semplicemente descritte e tecnicamente definite nel A.Q. ed ulteriormente nelle descrizioni dei singoli prezzi unitari presenti nel prezziario di riferimento e per gli importi delle singole categorie di lavorazione previste; pertanto, la Stazione Appaltante procederà con la stipula di Contratti Applicativi a seconda delle necessità individuate, tutti regolati dalle condizioni contenute nel presente di Accordo Quadro.

Lo scopo dell'appalto è quello di eseguire le seguenti attività:

1. Servizio di reperibilità H24 e primi apprestamenti per problematiche legate alla sicurezza stradale ed alla salvaguardia della pubblica incolumità;
2. Lavori di pronto intervento per problematiche legate alla sicurezza stradale ed alla salvaguardia della pubblica incolumità;
3. Servizio di sgombero neve, rimozione valanghe, trattamento preventivo antigelo e sorveglianza invernale (manutenzione invernale);

4. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul corpo stradale e relative pertinenze;
5. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla pavimentazione stradale (bitumature e segnaletica orizzontale);
6. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle barriere di sicurezza (guard-rail);
7. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la messa in sicurezza di versanti;
8. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su ponti e attraversamenti (ripristino strutturale e adeguamento normativo).

A tal fine la D.L. individuerà a sua insindacabile discrezione gli interventi da eseguire e definirà volta per volta nel dettaglio le opere da realizzare, all'interno delle disponibilità economiche del presente A.Q., secondo le quantità previste nei singoli progetti esecutivi e i prezzi unitari recepiti nel Prezziario Regione Piemonte vigente (e nel Elenco prezzi unitari integrativo). In caso di mancanza di specifici prezzi di riferimento per le opere in progetto, la D.L. provvederà a redigere Nuovi Prezzi, recependoli da altri prezziari regionali o da analisi di mercato.

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad appaltare lavori e/o servizi nei limiti definiti dall'accordo stesso. La Stazione Appaltante si riserva infatti la facoltà di non stipulare alcun Contratto Applicativo, ovvero un numero di Contratti Applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello dell'A.Q.

Con il presente Atto la Stazione Appaltante affida e l'Aggiudicatario accetta i predetti lavori e servizi che si impegna sin d'ora ad eseguire alle condizioni

contenute nel presente Accordo Quadro e negli ulteriori atti da esso richiamati e ad esso allegati.

Si allega al presente atto l'offerta tecnica, l'offerta economica, lo Schema di Accordo Quadro e Capitolato Speciale d'Appalto e l'elenco prezzi rispettivamente sotto le lettere C) , D), E), F).

Fanno parte del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati:

- Decreto Legislativo n. 36/2023;
- Legge 2248 allegato F del 20 marzo 1865 per quanto non abrogato;
- Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 207/2010 (di seguito anche Regolamento) e ss.mm.ii.;
- Capitolato generale di appalto per LL.PP., approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore;
- Decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
- Il prezzario Regione Piemonte anno vigente;
- l'elenco prezzi unitari integrativo
- Le polizze di garanzia e di assicurazione.

ART. 2 Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro, d'ora in poi A.Q., ha la durata di 4 (quattro) anni (comprensivi di 4 stagioni invernali di servizio sgombero neve, rimozione valanghe, trattamento preventivo antigelo e attività di sorveglianza) dalla data di sottoscrizione del relativo contratto o comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo, considerato al netto del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario.

Da ciò discende che la scadenza contrattuale è determinata dal raggiungimento

dell'importo contrattuale anche prima dei 4 anni oppure alla suddetta scadenza.

ART. 3 Ammontare dell'appalto

L'ammontare complessivo per i lavori e servizi previsti per l'intero periodo di validità è pari ad € 18.800.000,00 (diconsi euro diciottomilionitotocentomila/00), esclusi oneri per la sicurezza associati alle lavorazioni che verranno richieste all'Appaltatore nell'ambito dei singoli Applicativi ed esclusa IVA, ma considerati al netto del ribasso effettuato in sede di offerta dall'Appaltatore e pari a 5,16% (cinque virgola sedici per cento).

Relativamente all'individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza, trattandosi di Accordo Quadro, si precisa che gli stessi saranno quantificati ed esplicitati in sede di emissione dei singoli Applicativi. Conseguentemente anche il Piano di Sicurezza e Coordinamento, quando necessario verrà redatto per ciascun contratto applicativo.

Tale importo sarà suddiviso indicativamente in € 4.700.000,00 (IVA esclusa) per ogni anno di durata del presente A.Q. Fermo restando l'importo complessivo, all'Ente Appaltante spetterà la quantificazione annuale delle somme da dedicare alle opere, secondo puntuali Contratti Applicativi che verranno di volta in volta sottoscritti con l'Appaltatore. La Provincia di Vercelli si riserva, altresì, la facoltà di esaurire l'oggetto del presente Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso.

In tali casi l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Diversamente, l'Appaltatore è vincolato ad eseguire le prestazioni alle condizioni di aggiudicazione del presente Accordo, sulla base degli elementi essenziali indicati al successivo comma.

L'Appaltatore risponderà verso la Stazione Appaltante della perfetta esecuzione dei Lavori, rimanendo obbligato, in caso contrario, a provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a suo totale ed esclusivo carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno, ivi compresi gli oneri per i conseguenti maggiori esborsi sopportati dalla Provincia di Vercelli.

Resta inteso che la protrazione della durata del presente Accordo, ai sensi dei commi che precedono e per la conclusione di Applicativi emessi entro la naturale scadenza dell'A.Q., non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere diversi da quelli scaturenti dal presente Accordo e dall'Offerta.

E' in ogni caso demandata ai singoli Contratti Applicativi l'individuazione della durata temporale dei lavori o servizi oggetto dei medesimi.

Gli effettivi quantitativi dei lavori o servizi ed i connessi importi economici elaborati sulla base del ribasso effettuato dall'Appaltatore in sede di gara, come descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei relativi allegati, saranno determinati dalla stazione appaltante con i singoli Contratti Applicativi; pertanto i predetti valori sono frutto di una stima al meglio delle conoscenze e previsioni della Stazione Appaltante, da considerarsi non vincolante per la medesima.

I lavori si intendono appartenenti alle seguenti categorie di opere generali e specializzate di cui all'Allegato II.12, art. 2, comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

CATEGORIA PREVALENTE

OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	€ 8.000.000,00	Classifica: VI
-------------	--	-----------------------	----------------

CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI LAVORI

OG8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	€ 480.000,00	Classifica II
OS12A	Barriere stradali di sicurezza	€ 800.000,00	Classifica III
OS12B	Barriere paramassi, fermaneve e simili	€ 800.000,00	Classifica III
OS21	Opere strutturali speciali	€ 400.000,00	Classifica II
OS11	Apparecchiature strutture speciali (giunti stradali)	€ 200.000,00	Classifica I
OS23	Demolizione di opere	€ 200.000,00	Classifica I

SERVIZI

	Servizio di reperibilità H24 e primi apprestamenti per problematiche legate alla sicurezza stradale ed alla salvaguardia della pubblica incolumità.	€ 320.000,00
	Servizio di sgombero neve, rimozione valanghe, trattamento preventivo antigelo e sorveglianza invernale (manutenzione invernale)	€ 7.600.000,00

I valori riportati indicano gli importi presunti complessivi, al lordo del ribasso d'asta, che possono essere affidati attraverso uno o più Contratti Applicativi, sino alla loro concorrenza, ulteriormente soggetti a variazioni nelle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente accordo quadro, senza che l'esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente A.Q. o prezzi diversi dal medesimo.

Con la partecipazione alla gara gli elenchi prezzi e i listini posti a base del presente A.Q. vengono riconosciuti tutti remunerativi dall'aggiudicatario per

cui

le prestazioni complessivamente oggetto dell'A.Q. saranno affidate, con uno o più Contratti Applicativi, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso di gara ed in conformità alle modalità contenute nel presente accordo.

Nel prezzo offerto si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l'utile dell'Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti ad eseguire a perfetta regola d'arte le singole prestazioni secondo le norme di legge e regolamenti in vigore.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non stipulare alcun Contratto Applicativo, ovvero un numero di Contratti Applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello dell'A.Q., senza che il contraente abbia nulla a pretendere.

Qualora straordinarie esigenze rendano non integralmente fruibili le risorse economiche rispetto agli importi annuali presunti, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare o diminuire gli importi dei successivi eventuali contratti applicativi al fine di affidare all'esecutore l'intero importo complessivo, anche con decorrenze e termini temporali diversi da quelli preventivati senza che l'esecutore medesimo possa pretendere alcun indennizzo o maggiorazione, salvo che tale diversa programmazione non comporti un differimento del termine finale del contratto applicativo.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di appaltare lavorazioni inserite nel presente A.Q., con altre procedure di scelta del contraente, al di fuori dell'A.Q. o tramite affidamento in altri A.Q. in essere.

L'A.Q. del presente atto non ha carattere esclusivo.

ART. 4 Contratti applicativi

L'Aggiudicatario, preso atto della natura del presente A.Q., si impegna a

stipulare i relativi Contratti Applicativi che ne discenderanno, ogni volta ciò sia richiesto dalla Stazione Appaltante e ad eseguire per ciascun Contratto Applicativo le prestazioni ed i lavori tutti a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'A.Q.

L'Amministrazione si riserva ogni autonoma facoltà di decorrenza e di durata dei Contratti Applicativi, al fine di soddisfare le esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere.

Tutti i Contratti Applicativi vengono stipulati con gli importi dei lavori già depurati del ribasso di gara offerto in sede di aggiudicazione dell'A.Q. e riguarderanno, le seguenti lavorazioni.

	LAVORAZIONI	IMPORTO ANNUO (INDICATIVO)
a1	Servizio di reperibilità H24 e primi apprestamenti per problematiche legate alla sicurezza stradale ed alla salvaguardia della pubblica incolumità	€ 80.000,00
a2	Lavori di pronto intervento per problematiche legate alla sicurezza stradale ed alla salvaguardia della pubblica incolumità	€ 900.000,00
b	Servizio di sgombero neve, rimozione valanghe, trattamento preventivo antigelo e sorveglianza invernale (manutenzione invernale)	€ 1.900.000,00
c	Lavori di manutenzione ordinaria e	€ 420.000,00

	straordinaria sul corpo stradale e relative pertinenze	
d	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla pavimentazione stradale (bitumature e segnaletica orizzontale)	€ 500.000,00
e	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle barriere di sicurezza (guard-rail)	€ 200.000,00
f	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la messa in sicurezza di versanti	€ 200.000,00
g	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su ponti e attraversamenti (ripristino strutturale e adeguamento normativo)	€ 500.000,00

Gli interventi di Pronto Intervento, saranno attivate attraverso un Ordine di Servizio emanato dal D.L., vistato dal RUP e sottoscritto dall'Appaltatore attraverso il suo Referente.

Ciascuna diversa opera sarà attuata mediante la consegna all'Appaltatore di un Contratto Applicativo, che conterrà, oltre le specifiche disposizioni e le prescrizioni tecniche degli interventi affidati e i relativi adempimenti in materia di sicurezza (D.Lgs 81/08 s.m.i.), anche le seguenti indicazioni:

- l'oggetto dei lavori da eseguire;

- l'importo presunto del contratto con indicazione della quota riferita ai lavori e la quota riferita agli oneri per la sicurezza, coerentemente con le indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (Allegato Tecnico);
- le categorie di lavoro, prevalenti e scorporabili ove ricorrenti, costituenti l'intervento da realizzare;
- la descrizione e la consistenza dei lavori e delle eventuali forniture in opera;
- i luoghi interessati dagli interventi;
- le eventuali autorizzazioni tecnico-amministrative necessarie;
- il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervento. Nei casi di manutenzione ordinaria programmabile questo dovrà essere coerente con il cronoprogramma indicativo delle manutenzioni programmabili;
- i termini utili per l'esecuzione dei lavori e le penalità;
- il termine per l'emissione della "certificazione attestante il collaudo";
- i documenti previsti per la sicurezza (il Piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo della sicurezza, predisposto dall'Appaltatore).

Nella fase di predisposizione del singolo Contratto Applicativo, il Responsabile del Procedimento qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori o dei servizi da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, può integrarle, ridurle ovvero modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate dall'A.Q.

L'Aggiudicatario risponderà verso la Stazione Appaltante del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori o dei

servizi ed in caso di ritardato e/o omesso pronto intervento, a provvedere conseguentemente con oneri a suo totale carico, fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e fermo restando l'ulteriore risarcimento di ogni danno alla Stazione Appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.

I singoli contratti applicativi saranno definiti e contabilizzati con prestazioni prevalentemente "a misura", sulla base delle misurazioni eseguite dalla D.L. e dei relativi importi previsti dal prezziario di riferimento allegato al presente A.Q. Per particolari e limitate situazioni progettuali o tecniche, la Provincia potrà prevedere anche una rendicontazione di parte delle opere "a corpo", come frutto di accorpamenti di opere definite comunque sulla base delle quantità di lavorazioni da eseguire.

Il servizio di manutenzione invernale, comprendente i servizi di sgombero neve, trattamento preventivo antigelo e sorveglianza invernale sarà valutato e corrisposto all'Appaltatore unicamente "a corpo", compresa la quota parte relativa alla disponibilità dei mezzi previsti.

Il corrispettivo a corpo previsto verrà contabilizzato e liquidato secondo le seguenti modalità:

- 35% al 30 novembre (primo acconto)
- 15% al 31 gennaio (secondo acconto)
- 15% al 28 febbraio (terzo acconto)
- 35% al 30 aprile (saldo).

Le uniche attività legate alla manutenzione invernale delle strade provinciali non ricomprese nei compensi "a corpo" di cui sopra, e quindi oggetto di contabilizzazione separata, sono le seguenti:

- la rimozione di valanghe e slavine sulle strade;
- il taglio piante aggiuntivo preventivamente ordinato (esclusa la rimozione di modesta entità di tronchi e ramaglie pericolanti o cadute sulla carreggiata da rimuovere durante l'esecuzione del servizio);
- la pulizia dei piazzali adibiti all'atterraggio/sosta di elicotteri legati ad attività di servizio;
- la riapertura di tratti stradali, previa idonea pulizia e rimozione degli accumuli di neve, chiusi durante o a seguito di eventi nevosi per disposizione della Stazione Appaltante o di altri Enti competenti, per ragioni di sicurezza a salvaguardia della pubblica incolumità;
- gli eventuali servizi richiesti direttamente dalla Stazione Appaltante che non sono ricompresi nel Piano Neve presentato dall'Appaltatore a norma del presente A.Q.

ART. 5 Patrimonio oggetto delle prestazioni

Il patrimonio oggetto delle prestazioni del presente A.Q. è costituito dalle strade della Provincia di Vercelli definite nell'elenco allegato allo schema di accordo quadro – capitolato speciale appalto, ricomprendenti le sedi stradali e le relative pertinenze.

L'affidamento del presente A.Q. ad un unico Appaltatore è pertanto da ritenersi relativo all'intero patrimonio provinciale, di cui al comma precedente e secondo il citato allegato.

Ai fini del presente A.Q. il territorio stradale provinciale è suddiviso operativamente in cinque Giurisdizioni (A, B, C, D, E), ognuna delle quali ricomprende parte del territorio provinciale secondo il seguente schema:

Giurisdizione A: Val Grande, Val Sermenza, Val Mastallone;

Giurisdizione B: Bassa Valsesia;

Giurisdizione C: Baraggia, Vercellese Nord;

Giurisdizione D: Dora Baltea, Grange e lungo Po;

Giurisdizione E: Vercellese Ovest, Vercellese Est;

In ogni caso la Direzione Lavori ha facoltà di ordinare interventi di ripristino immediato anche in zone fuori dei confini del presente appalto e/o su aree non in consegna per la manutenzione, purché ricadenti all'interno dei confini provinciali.

L'Amministrazione si riserva piena ed insindacabile facoltà di aggiungere, in qualsiasi momento, altri tratti di infrastrutture stradali, anche di nuova costruzione, oltre a quelle già comprese nel presente A.Q., oppure di escludere dall'Accordo stesso, strade e pertinenze già consegnate.

Le aggiunte e le esclusioni di superficie saranno comunicate all'aggiudicatario mediante appositi ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori, vistati dal RUP.

Ogni osservazione in merito alla nuova consegna dovrà essere presentata entro dieci giorni dalla data dell'ordine di consegna. Eventuali contestazioni verranno risolte dal RUP d'intesa con il Committente.

ART. 6 Responsabilità ed obblighi dell'esecutore per i difetti di costruzione

L'Appaltatore, in relazione a ciascun eventuale Contratto Applicativo conseguente all'A.Q., deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerti eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti secondo le prescrizioni del progetto o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei Lavori, fermo restando la possibilità di eseguire lo stesso “con riserva”, la decisione è rimessa al RUP; qualora l'Aggiudicatario non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del Contratto Applicativo.

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Aggiudicatario. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Aggiudicatario, in caso contrario l'Aggiudicatario ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dei singoli eventuali Contratti Applicativi non escludono la responsabilità dell'Aggiudicatario per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati.

ART. 7 Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. 36/2023 la garanzia a copertura per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante polizza n. 2061250, emessa da REVO INSURANCE S.p.A. – agenzia di Milano in data 31/01/2024 per un importo di euro 249.618,88, (ridotta al 30% ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023).

Tale somma resterà vincolata a garanzia degli obblighi contrattuali e non verrà restituita fino a che tali obblighi non siano stati integralmente ed esattamente adempiuti.

Ai sensi dell'art. 117, comma 7 del D.Lgs. 36/2023, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione dell'art. 1957, comma 2 del codice civile.

La garanzia definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di A.Q., compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali Contratti Applicativi che l'Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei singoli Contratti Applicativi affidati.

Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Aggiudicatario e per il pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario stesso per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Ai sensi dell'art. 117 comma 3 del D.Lgs n. 36/2023, è fatto obbligo all'Aggiudicatario procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario.

A norma dell'art. 117 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero A.Q., nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo

garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo è svincolato, alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) dell'intero A.Q. Lo svincolo della cauzione resta subordinato all'esito positivo degli accertamenti previsti dalla normativa, in ordine alla regolarità dell'appaltatore rispetto ai sinistri derivanti da difetto di sorveglianza, ovvero omesso pronto intervento e/o manutenzione previsti in appalto.

ART. 8 Polizza di assicurazione per danni in esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Provincia da ogni responsabilità al riguardo.

La gestione dei lavori, pertanto, si intende esercitata a completo rischio e pericolo dell'affidataria e sotto la sua esclusiva responsabilità. In ogni caso l'impresa appaltatrice sarà chiamata a risarcire il danno nella sua interezza, sia qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale, sia qualora l'indennizzo della Compagnia fosse gravato da franchigie e/o scoperti tali per cui il terzo danneggiato non dovesse essere completamente tacitato, sia qualora il danno fosse escluso dalle condizioni di polizza dell'impresa. Tutti gli obblighi dell'affidataria, non cesseranno con il termine del contratto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta al personale

stesso.

L'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, polizza di copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi, garantita da "Zurich Insurance Europe A.G" – Agenzia di Milano - n. Z088262 emessa in data 13/11/2023 con un massimale di euro 10.000.000,00.

ART. 9 Subappalto

L'appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare parte delle lavorazioni ricadenti nelle categorie OG 3 - OG 8 - OS 12A - OS 12B - OS 21 - OS 11 - OS 23 e parte dei servizi di sgombero neve e trattamento antigelo e sorveglianza invernale nei limiti di legge.

Il subappalto è consentito, con riferimento a ciascun eventuale Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, per i servizi, individuati agli art. 01.03 e 01.04 dello schema di Accordo Quadro – Capitolato speciale appalto (servizi di reperibilità H24 E servizi di sgombero neve.....), non è possibile affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, né la prevalente esecuzione delle stesse. Tale scelta da parte della Stazione Appaltante è dettata al fine di avere per tali servizi un'organizzazione tecnico-operativa maggiormente efficace ed efficiente a vantaggio della sicurezza stradale e a salvaguardia della pubblica incolumità.

La Stazione Appaltante provvederà, nei casi stabiliti dall'art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento diretto dei subappaltatori e dei titolari di sub-contratti non costituenti subappalto secondo le modalità indicate dalla norma stessa.

Pertanto è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, le fatture quietanziate relative al pagamento del subappaltatore o cottimista. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o cottimista, entro il predetto termine, la Provincia sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

ART. 10 Varianti e quinto d'obbligo

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Esecutore se non è disposta dal Direttore di Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di inadempienza è prevista la riesecuzione delle attività secondo il progetto approvato, a carico dell'Appaltatore, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i le medesime attività.

In caso di occorrenza di entrambe le condizioni di cui all'articolo 120, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023, il Direttore dei Lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dei Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel Contratto.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione

del contratto.

ART. 11 Pagamenti

Per ogni singolo contratto - a decorrere dall'avvio del medesimo - i pagamenti verranno effettuati con le modalità previste dallo stesso contratto ed in esso stabilite (a scadenza mensile e/o al raggiungimento di una quota di lavori/servizi pari al 35% dell'importo contrattuale), a seguito di presentazione di regolare fattura di importo pari agli interventi contabilizzati dal Direttore dei Lavori e confermati dal RUP.

Sull'importo netto delle prestazioni da fatturare all'ente l'ufficio procedente provvederà ad operare una ritenuta dello 0,5% che sarà svincolata al momento della liquidazione finale, previa acquisizione del D.U.R.C. regolare.

Non verranno emessi mandati di pagamento a favore dell'Appaltatore se non verrà accertata dalla Stazione appaltante la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL, Cassa edile od altri enti previdenziali e assistenziali. L'emissione di un D.U.R.C. non regolare legittima la stazione appaltante a sospendere i pagamenti per le lavorazioni effettuate sino alla regolazione dello stesso.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura.

Eventuali contestazioni interrompono i termini di pagamento.

La fattura dovrà riportare gli estremi della determinazione di affidamento.

La Stazione Appaltante corrisponderà all'Appaltatore un acconto, secondo le percentuali e norme previste, all'avvio di ogni Contratto Applicativo.

L'importo dell'acconto è pari alla somma della parte relativa ai lavori/servizi, nonché della corrispondente aliquota per gli oneri per la sicurezza relativa ai lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la Stazione Appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell'elenco prezzi posto a base di gara, in contraddittorio con l'impresa esecutrice dei lavori.

Ai sensi dell'Allegato II.14, art. 1, comma 2, lettera s), quando si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il Direttore dei Lavori redige, nei termini specificati nel Contratto Applicativo, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'esecuzione sino ad allora.

La stima che individuerà il costo degli oneri della sicurezza, da inserire nei singoli contratti applicativi conseguenti all'A.Q., in applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, verrà determinata applicando i prezzi della tariffa per la sicurezza; il costo degli oneri della sicurezza sarà contabilizzato in ciascun stato di avanzamento lavori emesso nei confronti dell'Aggiudicatario.

Qualora necessario, nell'ultimo stato di avanzamento lavori di ogni singolo Contratto Applicativo conseguente all'A.Q. per il presente lotto, si procederà al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino allo stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente spettante all'Aggiudicatario stesso per la sicurezza, in considerazione di eventuali varianti.

Al termine dell'esecuzione di ogni singolo contratto sarà emessa, entro il termine perentorio di 45 giorni decorrenti dall'accettazione dell'ultima esecuzione, l'attestazione di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 45 giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo di ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q.

Il CIG e il CUP saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto Applicativo conseguente all'A.Q.

ART. 12 Oneri generali e particolari a carico dell'aggiudicatario

Sono a carico dell'Aggiudicatario, per ciascun Contratto Applicativo, in considerazione dell'entità, delle dimensioni dei lavori e delle relative forniture dell'A.Q. tutti gli oneri e obblighi descritti nell'art. 01.32 dell'allegato Capitolato speciale d'appalto.

ART. 13 Domicilio eletto

Per tutti gli affari riguardanti il presente contratto, l'aggiudicatario elegge domicilio presso la sede della Provincia di Vercelli, via San Cristoforo, 3.

ART. 14 Risoluzione e recesso dell'Accordo Quadro

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023 e art. 01.36 e 01.38 del C.S.A

ART. 15 Recesso dal contratto applicativo

La Provincia si riserva, altresì, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, con il relativo Allegato II.14, art. 11, ha facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal singolo Contratto Applicativo previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell'importo del Contratto Applicativo depurato del ribasso di gara, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Provincia prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Provincia sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori prima della sopracitata comunicazione del preavviso.

La Provincia può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Aggiudicatario del singolo Contratto Applicativo, per il valore delle opere e degli impianti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'Aggiudicatario deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Provincia nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 16 Conto finale dell'Accordo Quadro

Il conto finale dei lavori dell'intero A.Q. verrà compilato dal Direttore dei Lavori, secondo le modalità previste dall'Allegato II.14, art. 12, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 36/2023 entro un mese dalla data del certificato di ultimazione lavori. Trovano, altresì, applicazione le disposizioni contenute nel medesimo articolo relativamente ai reclami dell'Aggiudicatario sul conto finale e sulla relazione del RUP sul conto finale.

ART. 17 Collaudo

Il Certificato di Collaudo dell'intero A.Q. sarà emesso, ai sensi dell'art. 116 del D.lgs n 36/2023 entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori dell'ultimo Contratto Applicativo.

Il Certificato di Collaudo sarà redatto ai sensi dell'Allegato II.14 art.. 22, del

D.Lgs. 36/2023.

Alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell'intero A.Q. si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore, allo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 18 Cessione del contratto, cessione di crediti e procure all'incasso

Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 19 Controversie

Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal presente Accordo Quadro, nonché per i conseguenti contratti applicativi, è competente il Foro di Vercelli.

È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

ART. 20 Responsabilità civile dell'aggiudicatario dovuta a difformità e vizi delle opere.

Ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. 36/2023, il Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il Certificato si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

La Stazione Appaltante può esercitare l'azione per rilevare i vizi e la difformità dell'opera entro due anni dal giorno della consegna "definitiva" dell'opera.

L'Aggiudicatario risponde per la difformità e i vizi delle opere, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il Certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Articolo 21 Normativa di rinvio

Per ogni altra precisazione non esplicitamente citata nel presente A.Q. e dal Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs. 36/2023, il Capitolato generale d'appalto nella parte ancora vigente.

Articolo 22 Patto d'integrità

L'appaltatore dichiara di aver preso visione e rispettare il vigente Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza e si obbliga al rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità, adottato dal medesimo Piano e sottoscritto in data 05/03/2024.

ART. 23 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la piena tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

L'appaltatore si impegna a comunicare, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi di conti correnti dedicati. Anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica dei dati trasmessi.

I pagamenti sono subordinati all'acquisizione da parte della Stazione appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

La Provincia, nella sua qualità di stazione appaltante, potrà verificare che nei contratti eventualmente sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura –Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Vercelli della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti del compenso spettante saranno corrisposti, previo nulla osta del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici – Edilizia - Protezione Civile – Vigilanza Stradale – Protezione e Prevenzione della Provincia di Vercelli all'appaltatore, subappaltatori e subcontraenti, entro 30 giorni dal ricevimento fattura, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 192/2012 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 125, comma 2, del D.lgs. 36/2023.

Il codice univoco di fatturazione elettronica è: UF7UUN

ART. 24 Incarichi

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente A.Q., attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia di Vercelli nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 25 Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga al rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 62/2013 e nel codice di comportamento adottato da questo Ente con delibera n. 51 del 21/12/2018 del Consiglio Provinciale che vengono rese note mediante accesso on line all'indirizzo internet: <https://servizi.provincia.vercelli.it/L190/sezione/show/5995?sort=&search=&idSezione=1898&activePage=&>,

ART. 26 Spese di contratto, di registro e accessori a carico dell'aggiudicatario.

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione dell'accordo quadro sono a carico dell'Aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 226, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, le spese per la pubblicazione sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'Aggiudicatario dell'A.Q. entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Sono anche a carico dell'Aggiudicatario tutte le ulteriori eventuali spese di bollo e diritti di segreteria inerenti gli atti occorrenti, per ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., per la gestione dei lavori dal giorno della consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo.

La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio contratti.

Del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione dei lavori assoggettati all'I.V.A.

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante versamento di euro 500,00 ai sensi dell'articolo 18, comma 10 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 27 Trattamento dati personali

I dati contenuti nel presente contratto saranno trattati secondo le disposizioni contenute nel Regolamento generale dell'Unione Europea (U.E.) sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, art. 6, comma 1, lettera e), recepito con D.Lgs. 101 del 10/08/2018, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti provinciali in materia.

ART. 28 Contratto in forma digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 .

PROVINCIA DI VERCELLI codice fiscale 80005210028

Io sottoscritto dott. Fausto Pavia, Segretario Generale della Provincia di Vercelli, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte la Provincia, ed essendo stata richiesta detta autentica, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs 267/2000, certifico che:

- Marco Acerbo ha sottoscritto il presente atto non in proprio ma in nome e per conto della Provincia di Vercelli, in qualità di Dirigente dell'Area Lavori Pubblici – Edilizia - Protezione Civile – Vigilanza Stradale – Protezione e Prevenzione della Provincia di Vercelli (codice fiscale 80005210028), come previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e in esecuzione del Decreto del Presidente n. 26 del 23/12/2022;

- Franco Gagino, nato [REDACTED] codice fiscale [REDACTED]
[REDACTED] Procuratore Speciale della ditta BERTINI S.r.l.,
mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1,

lett. s) del D.Lgs. 82/2005, e facendomi le stesse espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Io Segretario Generale, presso la sede della Provincia di Vercelli, in data 05/03/2024 procedo all'autentica con firma digitale del presente atto in quanto il contenuto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Fausto Pavia